

Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia

Ente regionale di diritto pubblico

Regolamento per il trasporto di armi e l'introduzione di mezzi di cattura della fauna selvatica ed esplosivi nel territorio della Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e monte Cervia

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 c. 3 della L. 394/91 e nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui all'art. 27 della L.R. 29/97, individua le ipotesi di deroga al divieto di introduzione e trasporto, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati.
2. Il presente regolamento detta, altresì, le disposizioni per la produzione delle istanze dei privati volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori richiamati nella lettera f) del comma 3 dell'art.11 della L. 394/91.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento per:
 - a) "*introduzione*" si intende l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio della Riserva;
 - b) "*trasporto*" si intende il transito ovvero l'attraversamento del territorio della Riserva con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
 - c) "*armi*" si intendono - con eccezione delle armi giocattolo - quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, ecc.) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;
 - d) "*oggetti assimilati alle armi*" si intendono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì per "*oggetti assimilati alle armi*", le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva, incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna , gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei a recare offesa alla fauna;
 - e) "*esplosivi*" si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Si intendono, altresì, per "*esplosivi*" i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;
 - f) "*mezzi di cattura*" si intendono i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F al D.P.R. n.357 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art.21 della legge n.157 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Privati: definizione.

Non sono considerati privati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;
- b) gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'art.5 della legge n.65 del 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
- c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.
- d) I medici veterinari pubblici nell'ambito del servizio d'istituto.

Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma si considerano "privati" ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'art.11 della L. 394/91 ed ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art.4 - Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza. Deroga.

- a) Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n.773, le armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio della Riserva;
- b) Ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n.773, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio della Riserva;
- c) Al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio della Riserva;
- d) Agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio della Riserva;
- e) Al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi, è consentito il porto delle armi medesime all'interno del territorio della Riserva.

Art. 5 -Medici veterinari: deroga.

I dottori in veterinaria esercenti la relativa professione possono detenere e portare nel territorio della Riserva gli strumenti che, quand'anche catalogati e/o classificati come armi, sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.

Art. 6 – Introduzione e trasporto nel e attraverso il territorio della Riserva di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura.

1. L'introduzione e il trasporto nel territorio della Riserva delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito, previa autorizzazione della Riserva limitatamente ai tratti stradali che individuano il percorso più breve tra la località di residenza e l'esterno del territorio della Riserva, fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso - ove prescritto dalle medesime leggi e regolamenti vigenti - di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati.
2. Non è consentito percorrere itinerario totalmente o parzialmente diverso da quello autorizzato dall'Ente Riserva.
3. Le armi trasportate ai sensi del presente regolamento devono essere scariche, riposte in apposita custodia nel bagagliaio e comunque collocate in una sede dell'automezzo separata dalle munizioni e comunque secondo quanto definito nella circolare del Ministero dell'Interno del 14 febbraio 1998 che recita: "...il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro *come oggetto inerte e non suscettibile d'uso*, in assenza, quindi, della pronta disponibilità che ne caratterizza il porto...".
4. Durante il trasporto di armi all'interno della Riserva, ove autorizzato ai sensi del presente regolamento, è fatto divieto di effettuare soste lungo i tratti stradali che attraversano il territorio della Riserva, se non per evidenti motivi di necessità.
5. Non è consentito l'utilizzo di dissuasori acustici (es. cannoni a gas).

Art. 7 - Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

1. La detenzione e il deposito – anche temporaneo - di armi, di oggetti alle stesse assimilati e di munizioni ed esplosivi, non è consentita nel territorio della Riserva.
2. Il commercio, all'interno del territorio della Riserva, di armi, di oggetti alle stesse assimilati e di munizioni ed esplosivi non è consentito.

Art- 8 - Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti e per alcuni strumenti non inclusi, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, fra quelli da punta e da taglio atti a recare offesa alla persona.

1. Il lancio di razzi (ad eccezione dell'ipotesi prevista dal successivo comma 2), l'accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici, l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, in ogni caso non è consentito.
2. E' consentita nel territorio della Riserva la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalle leggi e regolamenti vigenti, quali

strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.

**Art. 9 - Produzione delle istanze dei privati
volte a conseguire i provvedimenti autorizzatori
richiamati nella lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della L. 394/91.**

1. I privati che intendano trasportare attraverso il territorio della Riserva armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura dovranno presentare apposita istanza, secondo il modello allegato "A" al presente regolamento, specificando obbligatoriamente, a pena di rigetto dell'istanza stessa, i fini per cui si richiede l'autorizzazione, la motivazione dell'istanza, le armi ed oggetti alle stesse assimilati per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio richiamato nella lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della L. 394/91, eventuali autorizzazioni di P.S. di cui si è in possesso ed il percorso più breve che si intende effettuare.
2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, la Riserva provvederà a rilasciare apposita autorizzazione al transito con l'indicazione dell'itinerario da seguire e dal quale non è consentito deviare. Entro lo stesso termine sarà data comunicazione dell'eventuale impossibilità ad accogliere l'istanza corredata delle motivazioni che non consentono l'accoglimento.
3. L'autorizzazione rilasciata avrà durata annuale ad eccezione delle autorizzazioni al transito per uso venatorio che avranno la durata della stagione di caccia.
4. L'autorizzazione è soggetta al pagamento delle spese procedurali il cui ammontare verrà fissato dall'Ente con apposito regolamento.
5. Le autorizzazioni rilasciate saranno trasmesse in copia, a mezzo fax, ai Comandi o stazioni dei CC e del CFS competenti territorialmente ed al corpo dei guardiaparco.

Art. 10 – entrata in vigore

Il presente Regolamento, adottato dall'Ente Riserva, entrerà in vigore successivamente all'approvazione da parte dell'Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Lazio e resta in vigore sino all'emanazione del Regolamento della Riserva di cui all'art. 27 della L.R. 29/97, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che potranno essere apportate.